



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE
ENERGIA PER IL RISCALDAMENTO E L'ACQUA CALDA SANITARIA
A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA KENNEDY n. 63



GESTORE: SO.GE.SE. S.C.S.D. Via del Pilastro, 4 - BOLOGNA	ELABORATO N. 4.1	PROGETTO N.
UBICAZIONE INTERVENTO: CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY 63 San Lazzaro di Savena (BO)	SCALA: ---	DATA: 20/04/2023
OGGETTO: BOZZA DI CONVENZIONE		AGGIORNAMENTI::

Sommario

PREAMBOLO	3
PREMESSA	4
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI	6
<i>[SEZIONE II - SOCIETÀ DI PROGETTO</i>	<i>8]</i>
SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	10
SEZIONE IV - FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	22
SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	28
SEZIONE VI - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI	31
SEZIONE VII - VICENDE DEL CONTRATTO	33

PREAMBOLO

Questo documento è stato elaborato sulla base dello schema di *"Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato"*, elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP), approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno _____ (_____) del mese di _____ (_____), in _____ (___), presso _____, in Via _____ n. ____, avanti a me dott. _____, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di San Lazzaro di Savena è parte, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Comune di San Lazzaro di Savena, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da _____ per l'attività contrattuale dell'Ente e in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale, in data _____, già esecutiva ("**Concedente**");

2) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della _____, come risulta da _____ ("**Concessionario**").

I componenti ("**Parti**"), della cui identità personale io _____ sono certo

PREMESSA

A) In data _____, SOGESE S.C.S.D. ha presentato al Comune di San Lazzaro di Savena la "**Proposta di partenariato pubblico privato per la gestione della Piscina Kennedy**" ("**Proposta**").

B) Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica facente parte della Proposta è stato consegnato al Comune di San Lazzaro di Savena anche in via anticipata rispetto alla data di presentazione della Proposta all'Ufficio del Protocollo (ossia in data _____) al fine di consentire al Comune di San Lazzaro di Savena di candidare il progetto medesimo al "**Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici**" della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta Regionale n. 2091 del 28 novembre 2022 come modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 128 del 30 gennaio 2023) con scadenza alle ore 17.00 del 27 aprile 2023.

C) Al fine di consentire l'avvio della nuova gestione della Piscina Kennedy sin dal 1° settembre 2023, onde anticipare i tempi di completamento della progettazione e di realizzazione dei lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico dell'impianto sportivo, il proponente ha dichiarato la propria volontà di **rinunciare al beneficio del termine di scadenza del contratto attualmente vigente** per la gestione della Piscina Kennedy in favore dell'aggiudicatario del contratto di partenariato pubblico privato oggetto della Proposta.

D) Successivamente alla dichiarazione di fattibilità della Proposta, con provvedimento n. ____, l'operazione è stata inserita negli strumenti di programmazione del Comune di San Lazzaro di Savena.

E) In data ____, il Comune di Comune di San Lazzaro di Savena ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del contratto di partenariato pubblico privato oggetto della Proposta ("**Concessione**"), sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed

economica dichiarato fattibile e poi approvato, sulla G.U.U.E. n. ____ del _____, sulla G.U.R.I. n. __ del _____, trasmesso per la pubblicazione sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Emilia-Romagna il _____, nonché pubblicato, per estratto, su due quotidiani nazionali e due a maggiore diffusione locale il _____. Il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, è stato pubblicato infine sul sito internet del Comune di San Lazzaro di Savena.

F) A seguito dell'esperimento della gara, con Deliberazione n. ____ del _____, il Comune di San Lazzaro di Savena ha aggiudicato la Concessione a _____.

[G) *Ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), l'aggiudicatario della Concessione ha costituito la società di progetto denominata _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, capitale sociale interamente versato pari a € _____ (_____). Codice Fiscale e Partita IVA n. _____, che è pertanto subentrata all'aggiudicatario nella titolarità della Concessione.]*

H) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico e finanziario, nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario della Concessione, per un periodo di anni __ (_____). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

- a) che le attività di gestione della Piscina Kennedy ("**Servizio**"), meglio descritte nel Progetto di gestione, siano quelle di seguito meramente esemplificate:
 - gestione tecnica e funzionale dell'Impianto, secondo quanto indicato nel Progetto di gestione facente parte della Proposta;
 - gestione delle attività sportive e delle altre attività caratteristiche da svolgersi all'interno dell'Impianto, secondo quanto indicato nel Progetto di gestione facente parte della Proposta;
- b) che il Servizio venga prestato nella composizione qualitativa e secondo il programma operativo ("**Programma operativo del Servizio**") descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
- c) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica per quanto attiene ai lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico della Piscina Kennedy ("**Impianto**"), per un importo complessivamente pari a € _____ (_____) oltre IVA ("**Interventi**"), nella composizione qualitativa e secondo il programma operativo ("**Programma operativo degli Interventi**") descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
- d) che la manutenzione straordinaria dell'Impianto venga curata dal Concessionario nel corso dell'intera durata contrattuale e venga finanziata

mediante ed entro i limiti d'importo del fondo, di natura contabile e finanziaria, denominato "**O&MRA**" (*operation and maintenance reserve account*);

- e) che il Concessionario percepisca e trattenga i ricavi della gestione dell'Impianto ("**Ricavi**") dalla data odierna;
- f) che il Concedente versi al Concessionario il canone annuale per la gestione del Servizio definito nel PEF di offerta ("**Canone**"), indicizzato alla data odierna e poi indicizzato annualmente secondo quanto previsto al successivo Art. 22.2;
- g) che il Canone sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;
- [h) *che il contributo PR FESR 2021-2027 erogato al Comune di San Lazzaro di Savena grazie alla candidatura del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ("**Contributo**"), possa essere corrisposto al Concessionario previo riequilibrio del piano economico e finanziario della Concessione in favore del Concedente;]*
- i) che i Ricavi, il Canone e l'eventuale Contributo possano essere ceduti all'istituto finanziatore dell'operazione secondo quanto previsto nel successivo Art. 22.2, comma 6;
- g) che l'indennizzo dovuto al gestore uscente per le manutenzioni straordinarie effettuate e non ancora ammortizzate alla data del 31.08.2023 ("**Indennizzo**"), secondo la stima contenuta nel PEF, sia pari a € 16.993,34 (sedicimilanovecentonovantatre/34) oltre IVA. Si precisa che, nelle more del completamento della procedura di aggiudicazione della Concessione, il valore dell'indennizzo dovuto al gestore uscente potrebbe continuare a diminuire (a causa del naturale trascorrere del periodo di ammortamento). Qualora il valore dell'Indennizzo dovesse diminuire ulteriormente in dipendenza di un ritardo nella cessazione dell'attuale gestione e dell'avvio della nuova, si procederà a un riequilibrio del piano economico e finanziario di offerta a favore dell'Amministrazione comunale. Il piano economico e finanziario di offerta, recante il valore dell'Indennizzo eventualmente ricalcolato, è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ("**PEF**").
- l) Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
 - a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
 - b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

L) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:

- TIR di progetto (*post tax*) pari a _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse ("**Premesse**") e gli allegati ("**Allegati**") costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, si intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati al presente atto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano la normativa dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici, in materia di fondi strutturali e in materia di fondi per la ripresa e la resilienza, la normativa nazionale di recepimento in tutti i predetti ambiti, il *Manual on Government Deficit and Debt*, Eurostat - 2019 edition ("**Manuale Eurostat**"), e le buone pratiche in materia di partenariato pubblico privato.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato 2 medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce:
 - a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente le obbligazioni da esso derivanti;
 - b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) di essere in possesso, al momento della stipula del Contratto, e che sarà in possesso per l'intera durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

- d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di alcuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto;
- e) che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11, del Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione di partenariato pubblico privato, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del Servizio nonché della progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione degli Interventi, come meglio descritto nelle Premesse, nel Progetto di gestione (Allegato __ al Contratto) e nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli Interventi (Allegato __ al Contratto).

2. Il valore della Concessione è complessivamente pari a € _____,00 (_____/00) oltre IVA. Il valore dell'investimento è pari a € _____ (_____) oltre IVA, dei quali, per gli Interventi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, € _____ (_____) oltre IVA. L'importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico del Progetto esecutivo approvato dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile salvo quanto previsto nel successivo Art. 25.

3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la gestione del Servizio per l'intera durata della Concessione, in conformità a quanto stabilito nel Contratto;
- b) l'elaborazione della progettazione definitiva/ esecutiva degli Interventi (Allegato __ al Contratto);
- c) la realizzazione degli Interventi a regola d'arte e in conformità alla progettazione definitiva/ esecutiva;
- d) la manutenzione ordinaria dell'Impianto secondo le previsioni del Progetto definitivo/esecutivo e del Progetto di gestione e in relazione al ciclo di vita degli Interventi;
- e) la manutenzione straordinaria dell'Impianto, finanziata mediante ed entro i limiti d'importo del Fondo O&MRA;
- f) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, all'esecuzione e alla manutenzione degli Interventi;
- g) la consegna al Concedente degli elaborati finali di progetto ("**AS BUILT**").

4. Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal

Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni __ (______), a decorrere dalla data odierna.

2. La durata della Concessione è così suddivisa:

- __ (______) anni per la gestione del Servizio ("**Fase di gestione**"), decorrenti dalla data odierna, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione;

dei quali:

- ____giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva/esecutiva degli Interventi ("**Fase di progettazione**"), decorrenti dalla data odierna;
- ____giorni naturali e consecutivi per la realizzazione degli Interventi ("**Fase di realizzazione**"), decorrenti dalla data di consegna degli Interventi;

con particolare attenzione ai termini entro i quali devono essere elaborati ed approvati i progetti ed eseguiti gli Interventi ammessi a finanziamento PR FESR 2021-2027.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della Concessione è stata calcolata, ai sensi dell'art. 168 del Codice, con riferimento al tempo necessario per l'integrale recupero degli investimenti del Concessionario, unitamente alla remunerazione del capitale investito, come previsto nel PEF.

[SEZIONE II - SOCIETÀ DI PROGETTO

6. SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del Codice, e ha un capitale sociale pari a €

_____ (_____/00) interamente sottoscritto, e versato nella misura del ___% (____ per cento);

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di progetto è così suddivisa tra i soci:

- _____, ___% (____ per cento)
- _____, ___% (____ per cento)

2. Ferme restando le partecipazioni alla Società di progetto, i soci ai quali sono affidati direttamente i lavori e/o i servizi sono tenuti a eseguirli in misura non eccedente i requisiti di qualificazione posseduti e dichiarati in sede di offerta.

3. Il Concessionario s'impegna altresì a:

- a) comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione della compagine sociale della Società di progetto risultante dal libro dei soci;
- b) trasmettere annualmente al Concedente una visura camerale aggiornata;
- c) trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio di esercizio;
- d) mantenere, per l'intera durata della Concessione, il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a € _____,00 (_____/00);
- e) conservare i requisiti di ordine generale e di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- f) comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di __ (____) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o la perdita, da parte di uno o più soci, dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la medesima comunicazione, il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti (quale, ad esempio, quello di sostituzione del/i socio/i) che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti di ordine generale e/o speciale non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnatogli dal Concedente.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle partecipazioni al capitale sociale della Società di progetto, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del Codice, è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di progetto sino alla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi. Si applica quanto previsto e disciplinato dall'art. 48 del Codice;
- b) nei casi di sostituzione di cui al precedente Art. 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro __ (____) giorni dalla comunicazione al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa

autorizzazione del Concedente rivolta alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro il predetto termine, negare l'autorizzazione, indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive dell'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione s'intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) che precede, previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b) che precede, sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del socio subentrante.

3. Ogni operazione societaria straordinaria, che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale, è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione della legge e del Contratto, anche con riferimento alla qualificazione del Concessionario necessaria in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di partecipazioni della Società di progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificatamente dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.

8. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice, i soci restano solidalmente responsabili con la Società di progetto nei confronti del Concedente per il rimborso del Contributo percepito in corso d'opera, salvo che la Società di progetto, o i soci per conto della Società di progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo percepito. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi.]

SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per l'avvio della gestione del Servizio e per la progettazione e la realizzazione degli Interventi indicate nell'Elenco delle Autorizzazioni – Sezione A (Allegato __ al Contratto). Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui al successivo Art. 25.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per l'avvio della gestione del Servizio e per la progettazione e la realizzazione degli Interventi indicate nell'Elenco delle Autorizzazioni – Sezione B (Allegato __ al Contratto). Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver comunque attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Al Concedente compete:

- a) vigilare sulla corretta gestione del Servizio da parte del Concessionario, in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al Concedente, così come descritti nel Progetto di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- b) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione del Contratto e alla puntuale realizzazione degli Interventi, con particolare attenzione ai termini entro i quali devono essere elaborati ed approvati i progetti ed eseguiti gli Interventi ammessi a finanziamento PR FESR 2021-2027, ossia:
 - approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;
 - porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come previsto nell'Art. 9 che precede;
 - autorizzare il Concessionario all'occupazione di suolo pubblico nel caso in cui per carichi/scarichi o per l'installazione di ponteggi si renda necessaria;
 - autorizzare i subappalti ai sensi e per gli effetti delle previsioni del Codice;
 - rilasciare le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del Concedente secondo le vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture nonché di tutela dell'ambiente, urbanistica, etc.;
- c) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione dei Progetti definitivi/esecutivi presentati dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
- d) nominare il Responsabile del procedimento ed eventualmente il Direttore dell'esecuzione, il Direttore dei lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei lavori, il Collaudatore o la Commissione di collaudo nel rispetto dell'art. 31, comma

13, del Codice nonché degli articoli 10 e 23 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- e) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese affidatarie di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

2. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi, degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 35.

11. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

11.1 - Progettazione e realizzazione degli Interventi

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi, con particolare attenzione ai termini entro i quali devono essere elaborati ed approvati i progetti ed eseguiti gli Interventi ammessi a finanziamento PR FESR 2021-2027.

2. Per la progettazione, il Concessionario, a proprie cura e spese, assume l'obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto;
- b) elaborare la progettazione definitiva/ esecutiva secondo quanto indicato nell'oggetto del Contatto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il/i Progetto/i definitivi/esecutivi, corredati dalle autorizzazioni la cui acquisizione e la cui conservazione sono curate dal Concessionario, entro _____ giorni dall'efficacia del Contratto;
- b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il/i Progetto/i definitivi/esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Concedente.

3. Gli aggravii in termini di costi e tempi, derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), sono a carico del Concedente o del Concessionario secondo quanto previsto nell' Art. 9 che precede.

4. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettera b), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 20 se i ritardi sono imputabili al Concessionario.

5. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre il/i Progetto/i definitivi/esecutivi al Concedente, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 30, comma 1.

6. Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nel/i Progetto/i definitivi/esecutivi approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Programma operativo degli Interventi (Allegato __ al Contratto);
- b) per il tramite della direzione lavori, a partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui agli articoli 13 e seguenti del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti, tenendo separata la contabilità degli Interventi ammessi a finanziamento PR FESR 2021-2027 ai fini della più trasparente e tempestiva rendicontazione della spesa ad essi relativa;
- c) consegnare al Concedente gli AS BUILT entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione degli Interventi;
- d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;
- e) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- f) rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e a provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto a suo carico.

8. Il Concessionario ai sensi dell'art. 164, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 si obbliga, al più tardi decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli Interventi, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Contratto s'intende risolto ai sensi dell'art.

1456 del Codice Civile e del successivo Art. 30 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.

9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

11.2 - Obblighi del Concessionario

1. Le attività oggetto del Contratto hanno inizio con la sottoscrizione del presente atto.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto anche con riferimento ai terzi appaltatori e ai subappaltatori.

3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

- a) i soci affidatari di qualsiasi attività devono essere qualificati per le attività da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
- b) le attività di gestione del Servizio e di realizzazione degli Interventi possono essere subappaltate entro i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla legge e dichiarati in sede di offerta;
- c) il Servizio deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione. Il Concessionario, più specificatamente, ha l'obbligo di:
 - I. gestire il Servizio in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
 - II. mantenere l'Impianto, secondo quanto previsto nel Progetto di gestione;
 - III. porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni misura incentivante e/o di finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili, cumulabili con il finanziamento PR FESR 2021-2027, per l'esecuzione di qualsiasi attività che costituisca oggetto del Contratto o che sia ad essa complementare e/o supplementare, allo scopo di far incamerare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche al momento del riequilibrio del PEF rivolto ad assorbire, nell'ambito della Concessione, i predetti finanziamenti di scopo.

4. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi di servizi e/o di lavori non eseguiti direttamente dai propri soci o in subappalto, ai sensi dell'art. 184, comma 2 e dell'art. 174 del Codice. Dal momento che il Concessionario non è un'Amministrazione aggiudicatrice né un Ente aggiudicatore né un Soggetto aggiudicatore né un Altro soggetto aggiudicatore (come definiti nell'art. 3, comma 1 del Codice), l'affidamento può avvenire senza che debbano essere applicate le regole relative alle procedure di

aggiudicazione previste e disciplinate dal Codice, fermo restando il rispetto delle regole del Codice relative alla qualificazione di ordine generale e di ordine speciale degli affidatari di lavori, servizi e forniture dal Concessionario (come stabilito dal Consiglio di Stato, con parere della Sezione I, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2020).

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 174 del Codice, il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, copia del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

6. Il Concessionario s'impegna a eseguire le manutenzioni con le modalità e nei tempi previsti nel Programma operativo del Servizio (Allegato __ al Contratto), in modo da garantire la piena funzionalità dell'Impianto per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnarlo al Concedente in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso, così come previsto nel Progetto di gestione. Al fine dell'accertamento dello stato dell'Impianto alla scadenza del termine contrattuale, le Parti si obbligano reciprocamente a effettuare un collaudo nel corso dell'ultimo anno di durata della Concessione ("**Collaudo della Concessione**").

11.3 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna a:

- a) trasmettere al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori e/o al Direttore dell'esecuzione (se nominato) tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- b) partecipare alle visite che il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori, il Direttore dell'esecuzione e/o gli incaricati da essi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
- c) fornire al Concedente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, mediante PEC, la relazione annuale sull'andamento delle attività di gestione e manutenzione, che descriva le attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di durata della Concessione. Nel corso del primo anno o frazione di anno di durata della Concessione, il Concessionario non sarà tenuto all'elaborazione della predetta relazione annuale;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nella gestione del Servizio sia nell'esecuzione degli Interventi sia l'indisponibilità, anche parziale, dell'Impianto, con particolare attenzione agli Interventi ammessi a finanziamento PR FESR 2021-2027;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal Contratto;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito aperte a favore del Concessionario

ai sensi del contratto di finanziamento o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;

- (iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sulla gestione del Servizio, sulla progettazione definitiva/esecutiva e sull'esecuzione degli Interventi o sulla capacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;
- e) fornire al Concedente tutta la documentazione necessaria ai fini della integrale e tempestiva rendicontazione degli Interventi ammessi a finanziamento PR FESR 2021-2027;
 - f) fornire al Concedente un rendiconto sulla realizzazione degli Interventi, al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base del Contratto, unitamente agli AS BUILT, entro i due anni dall'ultimazione degli Interventi;
 - f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività poste a suo carico dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, negli Allegati e quindi nei Documenti contrattuali sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee ad assicurarne il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del Servizio, della progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione degli Interventi nonché di ogni attività connessa.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le Parti s'impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancari/postali] di seguito indicato/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

- a) _____: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso _____;
- b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: _____ (C.F. _____, nato a _____).

3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il CUP n. _____ e il CIG n. _____.

4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato sia alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art. 31.

6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Bologna.

7. Il Concessionario garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Bologna qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, specifica clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CUP e il CIG della Concessione, che devono essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore come definito documento Elenco delle definizioni (Allegato 2 al Contratto), la Parte che non può adempiere a causa di tale evento dovrà darne immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di mitigare e/o rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al documento Elenco delle definizioni (Allegato 2 al Contratto), la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali perché la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa della gestione del Servizio e/o dell'esecuzione degli Interventi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano le norme sulla sospensione contenute nel presente atto. Nel caso in cui l'evento di Forza maggiore comporti un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui al successivo Art. 25.

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre ___ giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, con le conseguenze di cui al successivo comma 5.

5. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio e/o di realizzare gli Interventi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'evento di Forza maggiore si verifichi successivamente all'ultimazione degli Interventi, determinando l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario della parte del Servizio già gestita nonché del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui al successivo Art. 28 e del Contributo già versatogli dal Concedente. Qualora l'evento di Forza maggiore si verifichi prima dell'ultimazione degli Interventi, determinando l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario della parte del Servizio già gestita nonché dei costi effettivamente

sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui al successivo Art. 28 e del Contributo eventualmente versatogli dal Concedente. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice.

2. I soci ai quali sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli entro il valore dei requisiti spesi in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuno dei soci interessati.

3. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 2 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli Interventi devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità alla progettazione definitiva/esecutiva approvata;
- b) gli Interventi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi previsti dalla legge e indicati in sede di offerta;
- c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo degli Interventi ancorché frazionati tra i singoli soci;
- d) i prezzi applicati saranno quelli dell'Elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto di esecutivo. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nel Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nella progettazione definitiva/esecutiva, e pertanto non contenuti nell'Elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto esecutivo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 26 sulla base del listino DEI vigente.

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto, si applica l'art. 174 del Codice.

5. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi di servizi e/o di lavori non eseguiti direttamente dai propri soci o in subappalto, ai sensi dell'art. 184, comma 2 e dell'art. 174 del Codice. Dal momento che il Concessionario non è un'Amministrazione aggiudicatrice né un Ente aggiudicatore né un Soggetto aggiudicatore né un Altro soggetto aggiudicatore (come definiti nell'art. 3, comma 1 del Codice, l'affidamento può avvenire senza che debbano essere applicate le regole relative alle procedure di aggiudicazione previste e disciplinate dal Codice, fermo restando il rispetto delle regole del Codice relative alla qualificazione di ordine generale e di ordine speciale degli affidatari di lavori, servizi e forniture dal Concessionario (come stabilito dal Consiglio di Stato, con parere della Sezione I, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2020).

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 174 del Codice, il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o in subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto nonché la documentazione

attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei necessari requisiti di ordine generale e dei necessari requisiti professionali e speciali.

7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e di controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile del procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile del procedimento sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, congiuntamente al Direttore dei lavori, per la Fase di realizzazione, e al Direttore dell'esecuzione (se nominato), per la Fase di Gestione successiva all'ultimazione degli Interventi, esercitando i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".

3. Il Direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, con riferimento alla Fase di realizzazione, secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo II decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in alcun caso attribuiti al Concessionario.

4. Il Direttore dell'esecuzione, se nominato, esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, con riferimento alla Fase di gestione e successivamente all'ultimazione degli Interventi, secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo III decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in alcun caso attribuiti al Concessionario.

17. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102, commi 6 e 7 del Codice.

2. Il Concessionario s'impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'esperienza di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

3. Del Collaudo in corso d'opera è redatto apposito verbale.

4. Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione degli Interventi, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'art. 102, comma 3, del Codice nonché dell'art. 12 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

18. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di gara iniziali, tra i quali anche la bozza di convenzione (lavori e servizi complementari);
- b) lavori e servizi supplementari, resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (varianti);
- d) sostituzione del Concessionario a causa delle circostanze di cui all'art. 175, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'art. 175, comma 7 (varianti);
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

2. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 175 del Codice, effettuare investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario allo scopo di migliorare lo stato e/o il funzionamento dell'Impianto ai fini di un miglioramento dello *standard* qualitativo delle prestazioni contrattuali e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 26, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le condizioni di equilibrio del PEF.

3. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per gli scopi elencati nel precedente comma 2 non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, comma 3 del Codice.

4. L'esecuzione dei lavori complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei servizi di gestione complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

5. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più delle modifiche di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore iniziale della Concessione. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o delle omissioni nella progettazione relativa alle modifiche contrattuali di cui al presente Art. 18. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche contrattuali di cui al presente Art. 18, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del PEF.

8. Le modifiche di cui al presente Art. 18 non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'art. 175, comma 7, lettera b) del Codice né alterare l'allocazione dei rischi tra le Parti.

9. Le varianti in corso d'opera, anche quelle relative alla gestione del Servizio, possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 106 e/o all'art. 149 del Codice per lo specifico caso di beni sottoposti a vincolo del Ministero dei beni culturali.

10. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al/i Progetto/i definitivi/esecutivi degli Interventi e/o al Progetto di gestione del Servizio già approvati le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

- a) non determinino un'alterazione sostanziale della progettazione definitiva/esecutiva degli Interventi e/o del Servizio;
- b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra/sotto dell'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) e/o della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra di 20 (venti) giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione del Servizio previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di € 10.000,00 (diecimila/00).

11. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione dell'Impianto.

12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della proposta.

13. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 15, comma 3, lett. d).

14. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.

ART. 19 – SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi.

2. Qualora un evento di Forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi nonché la durata della

Concessione s'intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario come definito nel documento Elenco delle definizioni (Allegato 2), le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 25. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 36.

5. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Interventi realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del Contributo eventualmente percepito. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse e ogni altro onere accessorio.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali degli Interventi disposte per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera a);
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali degli Interventi, disposte per ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione degli Interventi, o

comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

20. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di progettazione e/o in Fase di realizzazione.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente del/i Progetto/i definitivi/esecutivi, si applica una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche al netto dell'IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini stabiliti nel Programma operativo degli Interventi, si applica una penale corrispondente allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento).
4. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali non versate dal Concessionario, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo Art. 27, comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice, qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo totale degli Interventi al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo Art. 31.
6. Le penali di cui al presente Art. 20 sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, consentendo l'emissione dei certificati di collaudo nei termini stabiliti dal Programma operativo degli Interventi e senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono restituite senza interessi o ulteriori oneri.

ART. 21 – SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 14, qualora in seguito a un evento di Forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di gestire il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione delle attività che non possono essere eseguite a causa di tale evento nonché di quelle parti che possono essere eseguite, seppur parzialmente.
2. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 30 (trenta) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte delle attività di gestione non eseguibile.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 60 (sessanta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte di attività di gestione interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali di cui al successivo Art. 23.

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente comma 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a gestire la parte di attività eseguibile, indicata nell'informativa.

5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale della gestione del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 6.

6. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire un'immediata ripresa della gestione del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente comma 5:

- a) qualora la sospensione ecceda i 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità del Contratto si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
- b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 25.

7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 36.

8. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Interventi realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del Contributo eventualmente percepito. Non sono in alcun caso dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse e ogni altro onere accessorio.

22. CONTRIBUTO, RICAVI E CANONE

[22.1 – Contributo

1. Il Concedente potrà corrispondere al Concessionario un contributo pubblico in conto capitale, ai sensi dell'art. 180, comma 6 del Codice, in conseguenza dell'ammissione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica a finanziamento PR FESR 2021-2027 e previa adeguata rendicontazione della spesa ("Contributo") con conseguente riequilibrio del PEF in favore del Concedente.]

22.2 – Ricavi e Canone

1. Il Concessionario incasserà i ricavi della gestione della Piscina Kennedy a decorrere dalla data odierna. A integrazione dei ricavi della gestione, il Concedente si obbliga a corrispondere al Concessionario un canone annuale forfettario d'importo pari a € _____ (_____) per anno oltre IVA ("**Canone**"), aggiornato alla data odierna.
2. Il Canone è indicizzato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
3. Al fine di tener conto dell'anomalo andamento del costo dei vettori energetici in atto, le Parti espressamente convengono che quando la variazione anche di uno solo degli indici PSV MEDIO ANNUALE (per l'andamento del prezzo del gas nella sola fase pre-intervento) e PUN MEDIO ANNUALE (per l'andamento del prezzo dell'energia elettrica) sia superiore o inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto alla variazione dell'ISTAT FOI al netto dei tabacchi, venga tempestivamente attivato dalla Parte che ne abbia interesse il Tavolo di Coordinamento cui al successivo Art. 26 al fine di valutarne l'impatto sull'equilibrio economico e finanziario della Concessione e di concordare le modalità di riequilibrio del PEF. Il Tavolo di coordinamento terrà conto di ogni contributo, ristoro o altra forma di sostegno al pagamento delle utenze da parte del Governo.
4. Fatte salve le variazioni in più o in meno del 5% oltre all'indice FOI relativamente agli effettivi costi sostenuti dal Concessionario, le Parti espressamente convengono che si potrà procedere al riequilibrio di cui al precedente comma 3 anche qualora la situazione di disequilibrio verificata dal Tavolo di Coordinamento non comporti una variazione del TIR di progetto almeno uguale o maggiore di 50 bps (si veda la definizione di Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario di cui al documento Allegato 2 al Contratto).
5. Il costo di investimento, che viene recuperato grazie ai ricavi di gestione, è fisso e costante per l'intera durata della Concessione.
6. Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate mensili posticipate, previa emissione di fatture di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014, secondo le modalità stabilite ai successivi commi 7 e 8. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del precedente Art. 13.
7. Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 29, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
9. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Concessione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
10. Le Parti espressamente convengono che il Canone e ogni altra somma dovuta dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduta al o agli istituto/i

finanziatore/i con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.

22.3 – Indennizzo

1. Entro e non oltre la data del _____, il Concessionario si obbliga a corrispondere al gestore uscente l'Indennizzo, d'importo pari a € _____,00 (_____/00) oltre IVA.

23. PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora le prestazioni di gestione del Servizio rese dal Concessionario si discostino dai relativi indicatori di *performance*, secondo le modalità e i termini definiti nell'Allegato 3 al Contratto, si applicherà il sistema di decurtazione del Canone di cui al predetto Allegato 3 e/o il sistema di escussione della cauzione definitiva relativa al mancato pagamento delle penali di cui al successivo Art. 27, comma 1.

2. Il Responsabile del procedimento o il Responsabile dell'esecuzione, se nominato, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di *performance* nella gestione del Servizio, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.

3. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste nell'Allegato 3.

4. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento o il Responsabile dell'esecuzione, se nominato, convocherà la Parte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, le Parti nomineranno un tecnico, scelto tra professori universitari specialisti della materia oggetto di controversia, che verifichi il mancato raggiungimento del livello della *performance* e che calcoli la penale eventualmente dovuta.

5. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nell'Allegato 3 sarà maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento) a titolo di indennizzo per il disagio causato; l'importo totale della penale non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del valore stimato della Concessione.

6. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 31, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di *performance* di cui al precedente comma 2 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

24. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati nella lettera F) delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF.

25. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario (si veda l'Allegato 2 - Elenco delle Definizioni, che contiene la determinazione dello scostamento dal valore degli indicatori di equilibrio elencati nella lettera H) delle Premesse), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione elencate nella lettera F) delle Premesse, solo le seguenti fattispecie:

- a) gli eventi di Forza maggiore di cui al precedente Art. 14;
- b) le cause e/o i periodi di sospensione di cui ai precedenti Artt. 19 e 21;
- c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di gestione delle attività oggetto di Concessione comunale e/o di gestione economica e/o funzionale dell'Impianto e/o di progettazione e/o realizzazione degli Interventi e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- d) le varianti di cui al precedente Art. 18, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
- e) i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui al precedente Art. 18;
- f) la potenza dell'impianto fotovoltaico realizzato sulla Piscina Kennedy e l'autoconsumo che ne deriverà.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario invierà una comunicazione scritta al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

- a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione;

- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui alla lettera F) delle Premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Art. 36.

26. TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un Regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del procedimento del Concedente (Allegato ___ al Contratto).

4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

- a) un rappresentante del Concedente;
- b) un rappresentante del Concessionario;
- c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.

5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.

6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza nella gestione del Servizio da parte del Concessionario e/o nella progettazione e/o realizzazione degli Interventi, nell'esclusivo interesse del Concedente e nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione.

SEZIONE VI - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

27. CAUZIONI

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di gestione del Servizio, il Concessionario ha presentato una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, ai sensi dell'art. 183, comma 13, ultimo periodo del Codice (Allegato __ al Contratto). Tale cauzione ha validità minima annuale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione. Il Concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione al termine di ciascun periodo di durata, adeguandone l'importo, sino alla scadenza del Contratto. Il mancato rinnovo della polizza non potrà in alcun caso essere causa di escussione della cauzione.

2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario presenterà, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti l'avvio dei lavori, una cauzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del Codice nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo degli Interventi, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Concessionario in possesso di certificazione ISO 9000, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del Codice (Allegato __ al Contratto, quando verrà presentata).

28. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo pari a € _____ per sinistro e a € _____ per persona e per danni a cose, per l'intera durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione del Servizio;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere e di equipaggiamenti dell'Impianto, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali e accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

2. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una polizza assicurativa che tenga indenni il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione degli Interventi. Tale polizza verrà stipulata nella forma "Contractor all risk" (C.A.R.) e prevederà anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.

3. Il Concessionario s'impegna, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, a stipulare, a far data dall'approvazione del/i Progetto/i definitivi/esecutivi, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a € _____.

4. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

5. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per la gestione del Servizio sia per l'esecuzione degli Interventi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o i pregiudizi di cui al presente Art. 28.

29. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione, da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle partecipazioni della Società di progetto e/o l'eventuale costituzione di garanzie sui finanziamenti soci nonché delle garanzie sui crediti che verranno eventualmente a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratorio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

30. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario di qualsiasi obbligazione dalla quale dovesse dipendere il fallimento del progetto socio-educativo, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. Le Parti convengono espressamente altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui al precedente Art. 11.1, commi 5 e 8 comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Le Parti convengono altresì espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che costituisca causa di risoluzione automatica della Concessione il protrarsi delle sospensioni di cui agli Artt. 10, 15 e 16 che precedono.

4. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario.

5. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

31. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente degli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____ del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.

2. La facoltà di cui al precedente comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

a) gravi violazioni del Progetto di gestione che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata gestione, in tutto o in parte, del Servizio, secondo quanto previsto dal precedente Art. 23;

- b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dal Contratto per la progettazione e per la realizzazione degli Interventi, secondo quanto disposto dal precedente Art. 20;
- c) gravi vizi o difformità degli Interventi, riscontrati nella Fase di realizzazione;
- d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 27 e 28;
- e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del precedente Art. 13 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.

4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del presente Art. 31.

5. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

- a) qualora gli Interventi non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subìti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché gli Interventi siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
 - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente corrispostogli dal Concedente;
 - (v) le penali maturate a carico del Concessionario;

- b) qualora gli Interventi abbiano superato la fase di Collaudo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subìti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché gli Interventi siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
 - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente corrispostogli dal Concedente e al netto dell'ammortamento;

(v) le penali maturate a carico del Concessionario.

6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione, entro 180 (centoottanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti.

7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

8. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni previste nel Contratto.

32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e del precedente Art. 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
- b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
- c) le penali maturate a carico del Concessionario.

33. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 176, comma 8, del

Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.

3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto contrattuale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) la società s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto contrattuale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza rivolto a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del precedente comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare i beni al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente Art. 31, comma 5.

34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a _____ (_____) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____.

2. Qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità della gestione del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 34, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore degli Interventi realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui gli Interventi abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF, Allegato __ al Contratto, per gli anni residui di durata della Concessione.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) s'intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori, entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti al Concessionario.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

35. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse, con provvedimento comunicato al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____ del Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente Art. 35, si applicano i commi 3, 4 e 5, del precedente Art. 34.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente Art. 35, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del Codice.

36. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente Art. 25, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente Art, 36, le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori o del Responsabile dell'esecuzione, entro _____ giorni successivi alla data di

ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi dell'indennizzo sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore degli Interventi realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei lavori;
- b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

3. Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte al Concessionario entro i 90 (novanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 2. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità della gestione del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il Servizio con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.

37. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, l'Impianto, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali e quant'altro attinente alla gestione del Concessionario tornano nella piena disponibilità del Concedente.

2. Il Concedente s'impegna ad avviare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza naturale della Concessione.

3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del Servizio.

38. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
- b) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Il Concedente

Il Concessionario

L'ufficiale rogante
